

## SCRITTURA PRIVATA

### TRA

L'Ente Nazionale per il Microcredito C.F. 97538720588, avente sede legale in Roma, Via Vittoria Colonna 1, in persona del Dott. Riccardo Graziano, nato a Roma il 18/02/1964, nella sua qualità di Segretario Generale (di seguito denominato "Ente")

### E

Il libero professionista, Mattei Lamberto, nato a Roma (RM) in data 21 marzo 1961, CF. MTTLBR61C20H501T, P.Iva 12098111003, domiciliato in Roma, Via Riva Ligure n. 45 - 00163, (di seguito denominato "Tutor")

### PREMESSO CHE

- a) l'Ente Nazionale per il Microcredito ai sensi della Legge 106 del 12 Luglio 2011, art. 1, comma 4 bis, ha visto attribuite funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari nazionali e non nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione Europea. Tali compiti si aggiungono a quelli già attribuiti all'Ente dai precedenti strumenti normativi e/o regolamentari che di seguito si richiamano:
- ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2010) è titolare altresì di specifici compiti operativi di monitoraggio e valutazione di tutte le iniziative italiane di microcredito e micro finanza;
  - ai sensi della Legge 24 Dicembre 2007 n.244, art.2, commi 185-186-187, ha il ruolo di promozione, prosecuzione e sostegno ai programmi di microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo economico e sociale del Paese, nonché ai Paesi in via di sviluppo e alle economie in transizione (microfinanza per la cooperazione), in sinergia con il Ministero degli Affari Esteri;
- b) l'Ente ha stipulato una pluralità di accordi con intermediari finanziari su tutto il territorio nazionale, il cui elenco è visibile sul sito <http://www.microcredito.gov.it/> e ciascuna convenzione prevede differenti modalità attuative ed economiche;



- c) è interesse dell'Ente, al fine del miglior raggiungimento dei propri scopi istituzionali e della promozione del microcredito in Italia, istituire un elenco dei soggetti che si propongono di erogare i servizi ausiliari obbligatori di natura non finanziaria previsti ex. art. 111 del T.U.B. ed ex. art 3 del D.M. n. 176/2014 e dalle Linee di Indirizzo per i Servizi ausiliari pubblicate dall'ENM;
- d) i soggetti iscritti a tale elenco dovranno rispettare i requisiti minimi previsti dall'Ente, nonché verranno sottoposti a verifiche quali-quantitative delle attività prestate al fine di tutelare la fede pubblica ed assicurare il miglior successo dei finanziamenti di microcredito e la migliore realizzazione sociale ed economica dei soggetti finanziati con lo strumento del microcredito;
- e) al fine di attuare pienamente le convenzioni di cui al punto b), l'Ente provvede a segnalare alle banche convenzionate e a coloro che richiedono l'accesso al finanziamento di microcredito i nominativi dei soggetti che si propongono nel ruolo di "Tutor" attingendoli da tale elenco;
- f) il soggetto prestatore dei servizi obbligatori, indicato dall'Ente, dovrà attenersi, tra le altre cose, alle linee di indirizzo realizzate in materia di servizi ausiliari di microcredito e al codice etico, pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente a cui espressamente si richiama;
- g) il soggetto prestatore dei servizi obbligatori, indicato dall'Ente, verrà remunerato dall'intermediario finanziario (anche tramite l'Ente) sulla base degli accordi stabiliti volta per volta tra l'Ente e l'intermediario finanziario stesso.

A titolo meramente esemplificativo, a fronte di un finanziamento di microcredito di € 25.000,00, con un piano di ammortamento di 5 anni e con un Taeg pari al 5,90%, l'importo riconosciuto all'operatore territoriale per l'espletamento dei servizi ausiliari, avverrà sulla base dei differenti accordi con gli operatori finanziari, secondo le modalità previste nelle tabelle di seguito indicate:

Annualità	Percentuale rimborso Banca - ENM	Rimborso Tutor
1° annualità	2,10 %	€ 359,40
2° annualità	1,80%	€ 164,30
3° annualità	1,30%	€ 87,20
4° annualità	0,80%	€ 33,15
5° annualità	0,40%	€ 5,70

Annualità	Percentuale rimborso Banca - ENM	Rimborso Tutor
1° annualità	2%	€ 342,27
2° annualità	2%	€ 182,56
3° annualità	2%	€ 134,18
4° annualità	2%	€ 82,86
5° annualità	2%	€ 28,44



- h) in data 13 giugno 2016, l'Ente ha indetto una manifestazione di interesse, tuttora vigente, tra società/fondazioni/enti no profit e professionisti per le attività di cui all'art. 3 del D.M. n. 176/2014 da realizzarsi nell'ambito dell'accordo tra l'Ente e gli istituti bancari convenzionati. All'esito di una positiva manifestazione di interesse, il soggetto verrà inserito in un apposito elenco tenuto dall'Ente stesso e pubblicato sul proprio sito istituzionale;
- i) la Commissione di valutazione, appositamente nominata in seno all'Ente, ha acquisito e valutato positivamente le competenze presentate dal Tutor nei limiti di quanto previsto dall'avviso pubblico stesso;

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate,

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

### **1 - Premesse**

Le premesse e gli allegati richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto .

### **2 - Norme regolatrici del contratto ed interpretazione del contratto**

Il contratto deve essere eseguito con l'osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti:

- a) dal presente contratto e dal relativo allegato tecnico ed economico;
- b) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate;
- c) dalla manifestazione di interesse e degli atti amministrativi connessi;
- d) dai singoli accordi formalizzati dall'Ente Nazionale per il Microcredito e gli intermediari finanziari;
- e) dalle linee di indirizzo realizzate dall'Ente in materia di servizi ausiliari di microcredito;
- f) dal Codice Etico previsto dall'Ente.

Documentazioni tutte che le parti dichiarano espressamente di ben conoscere ed accettare quale parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### **3 - Oggetto del contratto**

Il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione dei singoli servizi ausiliari di tutoraggio e di monitoraggio ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.M. n. 176/2014, in favore dei singoli beneficiari nell'ambito dei finanziamenti di microcredito da questi richiesti ai vari intermediari finanziari. In tal senso infatti l'Ente Nazionale per il Microcredito ha l'incarico, da parte dei vari intermediari finanziari convenzionati, di indicare i prestatori dei servizi obbligatori di accompagnamento al microcredito



verificando la rispondenza dell'operatore ai requisiti minimi stabiliti dall'Ente nell'elenco di cui alla lettera g).

Nel caso in cui il Tutor non sia remunerato direttamente dall'intermediario finanziario o dal soggetto richiedente il finanziamento, e sempre che ciò sia previsto nella convenzione stipulata con l'intermediario finanziario, l'Ente provvederà a retrocedere in favore di tali soggetti parte del contributo spese ricevuto a tal fine dalla Banca di volta in volta utilizzata.

Le modalità di esecuzione dei servizi ausiliari di tutoraggio e di monitoraggio sono stabilite nel relativo **Allegato A** parte integrante del presente contratto.

Il Tutor si impegna a prestare i servizi indicati con le modalità riportate nel relativo allegato tecnico a cui espressamente si rinvia.

L'Ente si riserva la facoltà di indire successive manifestazioni di interesse per la ricerca di ulteriori soggetti specializzati anche nelle Regioni di attività del "Tutor". L'Ente si riserva altresì la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di indicare il soggetto, di volta in volta selezionato all'interno dell'elenco tenuto dall'Ente stesso, all'intermediario finanziario che richiede l'ausilio della professionalità del "Tutor" stesso.

Vista l'alta professionalità in virtù della quale il Tutor è stato selezionato, quest'ultimo garantirà, nei confronti del soggetto destinatario del finanziamento, la corretta esecuzione a regola d'arte dei servizi ausiliari di tutoraggio e di monitoraggio previsti dall'art. 3, comma 2, del D.M. n. 176/2014 sia ai sensi dell'allegato tecnico che ai sensi delle necessità riscontrate sui micro-imprenditori oggetto di assistenza.

Il Tutor sarà responsabile nei confronti dell'intermediario finanziario convenzionato con l'Ente, che di volta in volta verrà indicato ed utilizzato, di eventuali danni determinati dai propri comportamenti ed omissioni inerenti i servizi di tutoraggio affidati e si impegna altresì a manlevare e tenere indenne l'Ente da parte di qualsiasi richiesta di danni che l'intermediario finanziario o il soggetto richiedente il finanziamento dovesse avanzare nei confronti dell'Ente stesso in merito ai servizi di tutoraggio svolti.

#### **4 - Durata del contratto e recesso**

Il contratto sarà operativo dalla sua sottoscrizione ed avrà durata annuale, salvo ulteriori proroghe, così come anche previsto nell'accordo quadro sottoscritto tra l'Ente e i vari intermediari finanziari. Restano fermi in ogni caso tutti i diritti acquisiti e gli obblighi assunti entro la data di scadenza, così come anche previsto dell'accordo sottoscritto tra l'Ente e l'intermediario finanziario che di volta in volta verrà indicato ed utilizzato.

Tale contratto, a prescindere dalla scadenza di cui sopra, avrà termine con la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra l'Ente e Banca d'Italia per le modalità attuative dei nuovi compiti istituzionali affidati all'Ente dal comma 1 bis, art. 16 della Legge 1 dicembre 2016 n. 225.

Il contratto conserverà altresì i suoi effetti per tutta la durata dell'ammortamento e dell'eventuale preammortamento dei finanziamenti oggetto dei servizi di cui sopra, servizi che dovranno essere assicurati e garantiti per tutta la durata dell'ammortamento dei finanziamenti di microcredito oggetto di assistenza.

L'Ente ha facoltà di risolvere il presente Contratto: a) in caso di sospensione o grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto; b) in caso di inadeguatezza nella prestazione di tali servizi; c) nel caso in cui il Tutor abbia fatto ricorso al subappalto; d) in ogni altro caso previsto dalla legge, dal Capitolato speciale e dal presente Contratto.

### **5 - Corrispettivo**

Al fine di favorire l'avvio delle attività solo per il primo anno di ammortamento dei singoli finanziamenti, i servizi ausiliari di tutoraggio saranno retrocessi da parte dell'Ente al Tutor nella quota pari al 75% delle somme che l'Ente riceverà dalla Banca convenzionata.

A partire dal secondo anno i servizi ausiliari saranno retrocessi da parte dell'Ente al Tutor nella quota pari al 50% delle somme che l'Ente riceverà dall'intermediario finanziario.

Qualora la banca conceda il finanziamento a fronte di istruttoria da parte del Tutor con esito negativo, l'Ente retrocederà il rimborso ricevuto dall'intermediario finanziario calcolato secondo lo schema sopra indicato, a fronte dei servizi accessori che dovranno essere comunque assicurati.

A fronte di istruttoria negativa e di mancato finanziamento di microcredito, al fine di garantire un'indipendenza valutativa da parte del Tutor, la Banca convenzionata concederà al Tutor, ovvero l'Ente retrocederà al Tutor, un corrispettivo a titolo di rimborso costi nella misura di euro 50,00 (euro cinquanta,00) per ciascuna istruttoria di microcredito. Tale rimborso verrà corrisposto secondo le modalità previste volta per volta con ciascuna delle Banche convenzionate.

Le somme di cui alle attività oggetto del contratto sono da considerarsi fisse ed invariabili, nonché sempre riferite a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente contratto, di tutta la documentazione prodotta in esecuzione del presente appalto.

Le somme saranno erogate a corpo secondo le seguenti modalità: mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato (IBAN IT19S0570403215000000350700 presso la Banca Popolare di Spoleto spa) intestato al professionista dr. Mattei Lamberto.

### **6 - Ambito territoriale**

Il Tutor con la firma del presente accordo dichiara di essere disponibile a prestare la propria attività in ambito nazionale ed in particolare la Regione Lazio



## **7 - Indipendenza**

Le parti del presente contratto dichiarano di essere libere, indipendenti e munita di un proprio apparato stabile e operativo e che non sussiste alcun rapporto lavorativo di dipendenza funzionale o di appalto tra le stesse.

## **8 - Controversie e Foro competente**

Per qualsiasi controversia tra le Parti relativa al presente contratto, le Parti convengono reciprocamente la competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Roma.

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

## **9 - Comunicazioni**

Le comunicazioni od avvisi fra le Parti dovranno essere fatte per iscritto, con qualsiasi mezzo che consenta di comprovarne la ricezione, ai seguenti domicili: Via Vittoria Colonna 1, 00193 Roma, per l'Ente Nazionale per il Microcredito e in Via Riva Ligure 45 cap 00166, Roma per il professionista Mattei Lamberto.

Le variazioni agli indirizzi di cui sopra avranno effetto decorsi 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa comunicazione.

Le Parti dichiarano, garantiscono e confermano che le persone dotate dei poteri di impegnarle, l'una nei riguardi dell'altra, sono: il dott. Riccardo Graziano per l'Ente Nazionale per il Microcredito ed il professionista Mattei Lamberto.

## **10 - Disposizioni Generali**

Qualsiasi modifica agli articoli del presente contratto dovrà essere fatta per iscritto a pena di nullità.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, le Parti faranno esclusivo riferimento alla normativa vigente dell'ordinamento giuridico italiano in quanto applicabile.

La presente scrittura annulla ogni accordo sottoscritto tra le Parti.

## **11 - Clausola Risolutiva Espressa**

Ciascuna Parte può risolvere il presente contratto, dandone comunicazione scritta all'altra Parte, nel caso in cui quest'ultima:

- a) sia inadempiente ad una qualsiasi delle obbligazioni di cui agli articoli 3,4,10 del presente contratto, o
- b) venga sottoposta a procedura fallimentare o altra procedura concorsuale, o
- c) diventi insolvente o ceda i beni ai creditori, o
- d) subisca un sequestro o altra forma di vincolo sui propri beni, o
- e) venga messa in liquidazione, volontariamente o coattivamente.



## **12 - Tutela dei dati personali e riservatezza**

In relazione alle disposizioni a tutela dei dati personali, le Parti si danno reciproco atto di conoscere il contenuto delle informazioni di cui all'art. 10 L. 675/96.

Le Parti si impegnano a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni ottenute a norma del presente contratto, così come i dati e le comunicazioni trasmesse con il servizio e si obbligano a non divulgarle ad alcuno senza il consenso dell'altra Parte.

Il Tutor si impegna a trattare i dati di cui sia venuto a conoscenza con la massima diligenza.

Responsabile dei dati per il Tutor è Mattei Lamberto.

## **13 - Trattamento dati personali**

Il Tutor autorizza l'Ente al trattamento dei propri dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy, D.Lgs. 196/2003, anche al fine della pubblicazione dei dati societari sul sito web dell'Ente.

In tal senso la firma del presente contratto costituisce approvazione esplicita ai dati suddetti ed alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

## **14 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'esecutore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Il contratto è soggetto a condizione risolutiva nel caso in cui le transazioni di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 non siano state eseguite avvalendosi di banche, o della società Poste Italiane S.p.A., ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, previa apposizione nei relativi strumenti di pagamento del predetto codice identificativo di gara (CIG).

L'esecutore, ai sensi della citata l. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., dovrà comunicare tempestivamente il codice IBAN del conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Qualora siano utilizzati altri strumenti di pagamento, l'esecutore dovrà fornire elementi identificativi idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in conformità al dettato della l. 13 agosto 2010 n. 136.

Ai fini della fatturazione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, l'Ente si avvale del "Sistema di Fatturazione elettronica per le Pubbliche Amministrazioni". Il relativo codice univoco ufficio è il seguente: **UFQ7YS**. L'Ente inoltre non rientra tra le amministrazioni destinatarie del c.d. Split Payment.

In merito al Codice Identificativo di Gara (CIG) esso sarà oggetto di un'appendice alla presente scrittura ove ogni intermediario finanziario sarà collegato ad un singolo codice nella misura massima di euro 40.000,00.




### 15 - Requisiti di ordine generale

Il Tutor ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste nell'articolo 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 163/06.

Letto, approvato e sottoscritto a Roma, li 20.06.2017

**Ente Nazionale Microcredito**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, slanted strokes, positioned above a horizontal line.

**Mattei Lamberto**

A handwritten signature in black ink, featuring a large, circular loop at the beginning and several smaller loops and strokes, positioned above a horizontal line.

Le parti dichiarano di aver riletto il presente contratto e specificamente il contenuto delle clausole di cui agli articoli n. 2 (Norme regolatrici del contratto ed interpretazione del contratto), n. 3 (Oggetto del contratto), n. 4 (Durata del contratto e recesso), n. 5 (Corrispettivo), n. 6 (Ambito territoriale), n. 7 (Indipendenza), n. 8 (Controversie e foro competente), n. 9 (Comunicazioni), n. 10 (Disposizioni generali), n. 11 (Clausola risolutiva espressa), n. 12 (Tutela dei dati personali e riservatezza), n. 13 (Trattamento dei dati personali), n. 14 (Tracciabilità dei flussi finanziari) e n.15 (Requisiti di ordine generale) che specificamente approvano ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

**Ente Nazionale Microcredito**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, slanted strokes, positioned above a horizontal line.

**Mattei Lamberto**

A handwritten signature in black ink, featuring a large, circular loop at the beginning and several smaller loops and strokes, positioned above a horizontal line.

## ALLEGATO A

### ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO

#### SERVIZI ACCESSORI OBBLIGATORI - LINEE DI INDIRIZZO


##### Art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014 n. 176

**PREMESSO CHE** l'Ente Nazionale per il Microcredito, già Comitato Nazionale Italiano per il Microcredito, esercita le proprie funzioni istituzionali a seguito della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010 e del successivo Comma 4-bis, Articolo 8 della Legge 12 luglio 2011, n. 106. Tali normative attribuiscono all'Ente *“funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione europea nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione europea”*;

**VISTO** il Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia, emanato con il Decreto Legislativo del 1 settembre 1993 n. 385 e in particolare l'articolo 111, comma 5, in base al quale *“il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni attuative del presente articolo, anche disciplinando: a) requisiti concernenti i beneficiari e le forme tecniche dei finanziamenti; b) limiti oggettivi, riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti, anche modificando i limiti stabiliti dal comma 1, lettera a) e dal comma 3; c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano della deroga prevista dal comma 4; d) le informazioni da fornire alla clientela”*;

**VISTO** l'art. 39 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge del 22 dicembre 2011 n. 214, recante disposizioni per il potenziamento degli interventi degli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e, in particolare, l'art. 39, comma 7-bis, che prevede che *“7-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservata ad interventi di garanzia in favore del microcredito di cui all'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, da destinare alla microimprenditorialità. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, sentito l'Ente Nazionale per il Microcredito, sono definiti la quota delle risorse del Fondo da destinare al microcredito, le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione della garanzia di cui al presente periodo. L'Ente Nazionale per il Microcredito stipula convenzioni con enti pubblici, enti privati e istituzioni, nazionali ed europee, per l'incremento delle risorse del Fondo dedicate al microcredito per le microimprese o per l'istituzione di fondi di riserva separati presso il medesimo Fondo”*;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014 n. 176 concernente la disciplina del microcredito in attuazione dell'articolo 111, comma 5 del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993 n. 385 ed in particolare l'art. 3 *“servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio”*, in base al quale *“(1) l'operatore di microcredito presta, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso,*



*almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati: a) supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività; b) formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale; c) formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività; d) supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato; e) supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato; f) con riferimento al finanziamento concesso per le finalità indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d), supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro; g) supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato. (2) In deroga al comma 1, l'operatore di microcredito può affidare, con contratto da stipularsi in forma scritta, i servizi indicati nel presente articolo, a soggetti specializzati nella prestazione di tali attività. Il contratto prevede, tra l'altro, l'obbligo di riferire periodicamente all'operatore l'andamento delle attività svolte e i risultati conseguiti dai soggetti finanziati".*

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014 n. 176 concernente la disciplina del microcredito in attuazione dell'articolo 111, comma 5 del Decreto Legislativo del 1 settembre 1993 n. 385 ed in particolare il Titolo III ed il Titolo IV che regolamentano la figura degli operatori di microcredito;

**VISTO** il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 24 dicembre 2014 concernente gli interventi di garanzia relativi al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di operazioni del microcredito destinati alla microimprenditorialità;

**VISTO** il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 marzo 2015 concernente modifiche al Decreto del 24 dicembre 2014 in materia di interventi di garanzia relativi al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di operazioni del microcredito destinati alla microimprenditorialità;

**CONSIDERATO CHE** l'attività di monitoraggio in materia di microcredito svolta dall'Ente anche in merito all'erogazione dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio richiesti ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014 n. 176 ha evidenziato che gli intermediari finanziari attivi nel microcredito, in fase di istruttoria e durante il periodo di rimborso, si limitano: (i) a fornire tali servizi ricorrendo esclusivamente a modalità "a distanza" tramite piattaforme multimediali; (ii) a limitare il numero dei servizi offerti al solo fine di un formale rispetto del dettato normativo, interpretando così in modo restrittivo la ratio del legislatore;

**CONSIDERATO CHE** una offerta efficace e quanto più esaustiva dei servizi richiamati è condizione necessaria per il buon esito dei programmi di microcredito e per la sostenibilità del mercato microcreditizio;

**CONSIDERATO CHE** i servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio possono essere demandati dall'intermediario erogatore del microcredito anche a soggetti terzi non rientranti nel perimetro degli intermediari finanziari e, pertanto, non vigilati direttamente da Banca d'Italia;

**CONSIDERATO CHE** alle operazioni di microcredito è stata estesa la garanzia statale del Fondo Centrale di Garanzia per le pmi, e che eventuali default di operazioni microcreditizie possono impattare negativamente sulla finanza pubblica;



**RITENUTO CHE** una corretta erogazione dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio debba essere assicurata anche tramite una offerta ampia dei servizi ausiliari e da modalità di erogazione che assicurino un necessario rapporto diretto e personale fra tutor e soggetti finanziati, e ciò anche allo scopo di:

- A) sviluppare le capacità personali ed auto imprenditoriali dei soggetti che richiedono l'accesso allo strumento del microcredito;
- B) rafforzare i rapporti fiduciari tra beneficiari e operatori finanziari con l'obiettivo di aumentare il tasso di inclusione finanziaria e di contenere i tassi attesi di insolvenza;
- C) incentivare l'auto-imprenditorialità, dispiegando in tal modo le reali potenzialità dello strumento microcredito e della garanzia pubblica ad esso associata.

**RITENUTO ALTRESI' CHE:** si rende necessario definire quali, secondo l'Ente Nazionale per il Microcredito, tra i servizi previsti nell'Art. 3 del DM 176 2014 siano irrinunciabili e quali auspicabili a seconda della necessità dell'utente e delle competenze del soggetto che eroga i servizi, prevenendo in tal modo alcuni rischi, tra i quali:

- 1) aumento del tasso medio di insolvenza nei progetti di microcredito;
- 2) mancata tutela della fede pubblica dei soggetti finanziati che hanno una legittima aspettativa di essere adeguatamente supportati;
- 3) "azzardo morale" da parte dei soggetti finanziatori a fronte dell'elevato grado di copertura offerto dalla garanzia prestata del fondo P.M.I.;
- 4) fallimento degli obiettivi immateriali propri di un corretto progetto di microcredito anche in termini di soddisfazione psicologica del microimprenditore.
- 5) scarso livello di inclusione sociale e finanziaria dovuto, alla selezione dei prestatori non basata sulla qualità dell'idea progettuale, idea che in assenza di servizi ausiliari adeguati non può essere valutata, né valorizzata.

**EMANA:**  
**IL CODICE DI CONDOTTA PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI AUSILIARI DI ASSISTENZA E MONITORAGGIO DEL MICROCREDITO :**

**Art. 1**  
**Servizi prestati nel periodo antecedente l'erogazione del microcredito**

Il prestatore di servizi ausiliari del microcredito dovrà offrire in fase istruttoria, anche attraverso incontri diretti con il beneficiario del microcredito, nel corso di un calendario di appuntamenti che verranno fissati di comune accordo in relazione alle specifiche esigenze operative, i seguenti servizi ausiliari:

- a.1 supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto imprenditoriale e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività.
- b.1 supporto alla definizione dell'idea d'impresa, al fine di verificarne la sostenibilità economico finanziaria.

Il prestatore di servizi ausiliari del microcredito in fase istruttoria potrà fornire, sulla base delle proprie specifiche competenze, anche attraverso il supporto delle ICT, ulteriori servizi tra i quali:

- a.2 supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato.
- b.2 supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato.

- c.2 formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
- d.2 formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività.

## **Art. 2**

### **Servizi prestati nel periodo successivo l'erogazione del microcredito**

Il prestatore di servizi ausiliari del microcredito dovrà prestare attività di monitoraggio, anche attraverso incontri diretti con il soggetto tutorato, secondo un calendario di appuntamenti che verranno fissati di comune accordo ed in relazione alle specifiche esigenze operative, i seguenti servizi:

- a.1 supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità del progetto finanziato ;
- b.1 orientamento verso le possibili soluzioni al fine di prevenire eventuali criticità dell'impresa.

Il prestatore di servizi ausiliari del microcredito potrà inoltre fornire, sulla base delle necessità del beneficiario, anche con il supporto di tecnologie ICT, ulteriori servizi di assistenza, tra i quali:

- a.2 supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
- b.2 supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;
- c.2 formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
- d.2 formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività.

## **Art. 3**

### **Elenco dei Prestatori di Servizi Ausiliari del Microcredito**

Ai fine della tutela della fede pubblica e della trasparenza dei risultati conseguiti l'Ente pubblicherà nel proprio sito, aggiornandolo periodicamente, un elenco volontario dei prestatori dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio che rispondano ai requisiti qualitativi minimi stabiliti dall'Ente Nazionale per il Microcredito.

I soggetti iscritti in tale elenco, e la loro attività di prestazione di servizi, saranno oggetto di monitoraggio da parte dell'Ente, al fine di valutarne l'impatto sul buon esito delle operazioni microcreditizie da questi assistite.

## **Art. 4**

### **Disposizioni Transitorie**

L'Ente provvederà a divulgare i requisiti qualitativi utili alla iscrizione nell'Elenco dei prestatori dei servizi di Microcredito.

Sarà cura dell'Ente per il Microcredito favorire – anche attraverso idonei programmi di formazione e capacity building – l'adeguamento dei soggetti operanti nel mercato microcreditizio agli standard qualitativi individuati.

Per i programmi microcreditizi in corso alla data di pubblicazione del presente Codice di Condotta, saranno previsti piani di adeguamento gradualmente, anche a valere su azioni di capacity building offerte dall'Ente.

